

DICHIARAZIONE DI ASSENSO
(per il rilascio di carta d'identità al coniuge)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a (...)
residente a (...) in Via n.

in qualità di coniuge separato o divorziato
 genitore non coniugato di minore

acconsente al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio alla persona sotto indicata:
cognome nome
nato/a il a (...)
Luogo e data Firma (*)

(*) Allegare fotocopia (fronte e retro) del documento d'identità.

DICHIARAZIONE DI ASSENSO
(per il rilascio di carta d'identità al minore)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a (...)
residente a (...) in Via n.

in qualità di genitore, acconsente al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al minore
sotto indicato:

cognome nome
nato/a il a (...)
Luogo e data Firma (*)

(*) Allegare fotocopia (fronte e retro) del documento d'identità.

NOTE ESPLICATIVE

Legge 21.11.1967 n. 1185 art. 3 lettere b), d), e) e g), modificato con Legge 16.01.2003 n. 3

Non possono ottenere il passaporto:

- b) I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà del figlio.
- d) Coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi uno di reclusione o due di arresto.
- e) Coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della Legge 27.12.1956 n. 1423.
- g) Coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il primo gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

N.B.

L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (sentenza di separazione o divorzio) viene indicato il reciproco assenso fra i coniugi al rilascio di documenti validi per l'espatrio.

L'art. 3 di cui alla Legge 21.11.1967 n. 1185, si applica a tutti i documenti validi per l'espatrio.